

# CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

NUMERO 46

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

■ **IPER AMMORTAMENTO E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO**

L'iper ammortamento attribuisce la possibilità, per i soli titolari di redditi d'impresa, di fruire di una maggiorazione del 150% sulla quota di ammortamento fiscale di beni materiali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa. Il diritto ad usufruire dell'agevolazione è però subordinato ad una serie di specifici adempimenti da rispettare entro fine anno.

■ **OMAGGI NATALIZI**

Con l'avvicinarsi del Natale può essere utile riepilogare la disciplina degli omaggi nei suoi vari aspetti: omaggi a clienti e dipendenti, trattamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva, e omaggi da parte degli esercenti arti e professioni.

■ **REGIME FORFETTARIO 2019: VALUTAZIONI PER SOGGETTI CON REDDITO INFERIORE A 65.000 EURO**

La Legge di Bilancio 2019 introduce sostanziali modifiche al Regime Forfettario di determinazione del reddito modificando i requisiti di accesso e le principali cause di esclusione. Analisi della convenienza.

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

■ **FAQ FATTURA ELETTRONICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Nella nostra consueta rubrica "Sapere per fare" si propongono le FAQ dell'Agenzia delle Entrate in merito alla Fatturazione Elettronica.

## SCADENZARIO

---

■ **SCADENZARIO DAL 10.12.2018 AL 21.12.2018**

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**

### **OGGETTO: Iper ammortamento in scadenza: adempimenti per fruire ancora dell'agevolazione**

L'iper ammortamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 e confermato dalla Legge di Bilancio 2018, attribuisce la possibilità, **per i soli titolari di redditi d'impresa**, di fruire di una **maggiorazione del 150% sulla quota di ammortamento fiscale** dei beni materiali strumentali di nuova produzione; tali beni devono essere funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa così come previsto dal modello "Industria 4.0". Rientrano nell'agevolazione i beni materiali strumentali che possano essere **interconnessi al sistema gestionale aziendale ed integrati con la rete di fornitura**, con coefficiente di ammortamento superiore al 6,5%. Il diritto ad usufruire dell'agevolazione è però subordinato ad una serie di specifici adempimenti che analizzeremo nel proseguo.

<b>IPER AMMORTAMENTO E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO</b>	
<b>Premessa</b>	<p>La disciplina agevolativa in commento, concernente gli investimenti in determinati beni strumentali - materiali e immateriali - subordina, il diritto alla maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte sul reddito, al rispetto simultaneo delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>acquisizione</b> (in proprietà o in leasing) <b>del bene strumentale entro il 31 dicembre 2018</b>, ovvero entro il 31 dicembre 2019 se si dimostra di aver effettuato l'ordine con accettazione da parte del fornitore ed aver saldato almeno il 20% dell'intero importo entro il 31 dicembre 2018;</li><li>◆ <b>entrata in funzione del bene ed interconnessione dello stesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura;</b></li><li>◆ <b>dichiarazione resa dal legale rappresentante</b> o, per i beni il cui valore unitario sia superiore a 500.000 euro, di una <b>perizia tecnica giurata di un esperto</b>, attestante le caratteristiche tecniche e la sua idoneità all'interconnessione con la struttura dell'impresa.</li></ul>
<b>Perizia o autocertificazione e entro fine 2018</b>	<p>Le imprese interessate a fruire dell'iper ammortamento nel periodo d'imposta 2018 devono, pertanto, <b>acquisire entro fine anno la perizia o la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante.</b></p> <p>Per ovviare alle <b>possibili difficoltà che i professionisti incaricati della perizia giurata potrebbero incontrare nel rispettare il termine del 31 dicembre 2018</b> - data che per la generalità dei soggetti costituisce il termine di chiusura del periodo d'imposta agevolabile - con la Risoluzione 152/E del 15 dicembre 2017 le Entrate hanno ritenuto sufficiente che il professionista incaricato <b>consegna</b></p>

**all'impresa una perizia asseverata entro la data del 31 dicembre 2018**, dotata comunque di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti, **consentendogli di procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni del 2019**. Tale flessibilità nasce proprio dalla chiusura degli investimenti a ridosso della fine dell'anno, in tal caso il professionista potrebbe incontrare oggettive difficoltà a completare la procedura con il giuramento entro fine anno.

In ogni caso, **la consegna entro il 31 dicembre** della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell'impresa **dovrà risultare da un atto avente data certa**; risulterà quindi sufficiente, ad esempio, inviare la perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure inviare la stessa tramite posta elettronica certificata (non come allegato ma nel corpo dell'e-mail).



In relazione a tali situazioni la Risoluzione 152/E del 15 dicembre 2017 ricorda che comunque la procedura di giuramento potrebbe essere effettuata dal professionista **anche presso un notaio**.

<b>CARATTERISTICHE DELLA PERIZIA TECNICA GIURATA (O ATTESTATO DI CONFORMITÀ)</b>	
<b>1</b>	Obbligatoria per gli investimenti di ammontare unitario superiore a 500.000 euro, facoltativa sotto tale soglia
<b>2</b>	Deve attestare le caratteristiche tecniche del bene 4.0 e l'interconnessione con la struttura dell'impresa
<b>3</b>	È opportuno che la perizia tecnica (o attestazione di conformità) sia <b>corredata da un'analisi tecnica</b>
<b>4</b>	L'analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale dal professionista (o dall'ente di certificazione) e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell'agevolazione
<b>5</b>	La consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell'impresa dovrà risultare da un <b>atto avente data certa</b>

**tipologia di beni e loro caratteristiche**

Si ricorda che, ai fini dell'iper ammortamento è stata prevista una lista di beni agevolati, articolata su 3 linee di azione:

1. **Beni strumentali** il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2. **Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;**
3. **Dispositivi per l'interazione uomo macchina** e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

Per quanto riguarda i beni strumentali 4.0 (punto 1 elenco precedente), al fine dell'applicazione dell'iper ammortamento, tali beni devono possedere **tutte le seguenti 5 caratteristiche obbligatorie**:

- ◆ controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC

	<p>(Programmable Logic Controller);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;</b></li><li>◆ integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;</li><li>◆ interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;</li><li>◆ rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.</li></ul> <p>Inoltre, devono essere dotati di <b>almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche</b> per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;</li><li>◆ monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;</li><li>◆ caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).</li></ul>
<p><b>consegna del bene nel 2018 e interconnessione nel 2019</b></p>	<p>Con l'approssimarsi della fine dell'anno potrebbe anche capitare che, a causa di ritardi nelle consegne dei beni, gli investimenti agevolabili in iperammortamento <b>non riescano a rispettare, entro il 31 dicembre 2018, tutti i requisiti tecnici richiesti</b> dalla norma.</p> <p>Per poter beneficiare dalle maggiorazioni in esame i beni materiali e immateriali (di cui agli allegati A e B della legge 232/2016) dovranno <b>rispettare il requisito della "interconnessione" al sistema aziendale</b> di gestione della produzione o alla rete di fornitura: in altri termini, <b>la maggiorazione può essere fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza l'interconnessione.</b></p> <p>Qualora l'impresa non riesca ad ottenere il requisito dell'interconnessione nel periodo d'imposta 2018, è ammessa la possibilità di produrre l'eventuale perizia/attestazione di conformità <b>in due fasi separate e successive</b>: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell'avvenuta interconnessione.</p> <p>In questo caso, l'agevolazione dell'iperammortamento sarà <b>fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.</b></p> <p>Pertanto, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione nel 2018, pur senza essere interconnesso, <b>l'impresa potrà fruire della maggiorazione relativa al superammortamento (+30%) nel periodo d'imposta 2018 e fruire dell'iper</b></p>

**ammortamento nel periodo d'imposta 2019, quando avverrà l'interconnessione del bene.**



Per quanto riguarda il **super ammortamento** si ricorda che la maggiorazione è scesa al **+30%** (in luogo del +40%) **dal 1° gennaio 2018**. Tale agevolazione dovrebbe terminare il 31 dicembre 2018, salvo proroghe last minute ad opera della Legge di Bilancio 2019.

**Riepilogando**, per quanto riguarda i beni dell'allegato A alla legge 232/2016, è necessario tenere in considerazione tre momenti temporali distinti:

- ◆ **il periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento** (articolo 1, comma 9, della legge di bilancio 2017);
- ◆ **il periodo d'imposta di entrata in funzione** (articolo 102, comma 2, del Tuir);
- ◆ **il periodo d'imposta di interconnessione** (articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017).

Il momento di effettuazione dell'investimento rileva ai fini della spettanza della maggiorazione relativa al super o all'iper ammortamento ed alla quantificazione dell'investimento agevolabile.

Dall'entrata in funzione del bene dipende la possibilità di fruire del super ammortamento o, se nel medesimo periodo d'imposta il bene viene interconnesso, dell'iper ammortamento.

L'interconnessione risulta decisiva ai fini della fruizione dell'iper ammortamento in quanto, in mancanza di essa, il bene materiale non può accedere alla maggiorazione del 150 %.




Il requisito dell'interconnessione è fondamentale anche per beneficiare dell'agevolazione per l'acquisto di software connessi ai beni materiali 4.0: si ricorda che **i beni immateriali, di cui all'allegato B alla legge 232/2016, possono fruire della maggiorazione al 40% dal periodo d'imposta di interconnessione, a condizione che l'impresa benefici dell'iper ammortamento**. Se il software è integrato al bene strumentale (cosiddetto "embedded") può usufruire anch'esso della maggiorazione al 150%.

**Acconto 20%  
e consegna  
nel 2019**

Tra le ipotesi di investimento a cavallo d'anno che consentono di rinviare la fruizione dell'iper ammortamento al 2019, possiamo includere gli ordini effettuati entro il 31 dicembre 2018 **con consegna, entrata in funzione e interconnessione del bene entro il 31 dicembre 2019**. In tal caso, è possibile fruire dell'iper ammortamento nel periodo d'imposta 2019, a condizione che:

- ◆ **il relativo ordine risulti accettato dal venditore e**

	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>sia stato versato un acconto in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione del bene.</b></li></ul> <p>A differenza di quanto descritto precedentemente, in questo caso, l'ammortamento civilistico e fiscale del bene partirà solo dal 2019.</p> <p> La possibilità di versare entro fine anno un acconto di almeno il 20% con accettazione dell'ordine da parte del venditore, trova applicazione anche per il <b>super ammortamento</b>, destinato ai soggetti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del Tuir): in tal caso, per poter fruire del super ammortamento nel periodo d'imposta 2019, la <b>consegna del bene dovrà avvenire entro il 30 giugno 2019.</b></p>
Le novità 2019	<p>L'art. 10 del <b>disegno di legge di bilancio 2019</b>, presentato alle Camere il 31 ottobre 2018, prevede la proroga con rimodulazione della disciplina dell'iper ammortamento. In attesa di leggere il testo definitivo della legge di bilancio 2019, si propone un riepilogo dell'attuale formulazione dell'art. 10 citato.</p> <p>La disposizione prevede la <b>proroga, sia pure in misura diversa, delle agevolazioni già previste</b> dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e prorogate dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.</p> <p>In particolare, il comma 1, <b>proroga l'iper ammortamento anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</b></p> <p>Il comma 2 prevede <b>che l'intensità del beneficio si differenzi, in maniera decrescente, in funzione di predeterminati volumi di investimenti.</b> La disposizione prevede, infatti, che la maggiorazione del costo si applichi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>nella misura del 150 %</b> per investimenti fino a 2,5 milioni di euro,</li><li>◆ <b>nella misura del 100 %</b> per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro,</li><li>◆ <b>nella misura del 50 %</b> per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.</li></ul> <p>Per gli investimenti eccedenti il predetto limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione.</p> <p>Il comma 3 <b>proroga la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali</b> (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento, per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo d'imposta. Quindi, per quanto</p>

riguarda l'estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2020, anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2019, le due condizioni sopra indicate:

- ◆ il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
- ◆ sia stato versato un acconto in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione del bene.

Per quanto riguarda il **super ammortamento** sembra invece, ad oggi, che tale tipo di agevolazione non venga prorogata.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**

### OGGETTO: Omaggi natalizi

Con l'avvicinarsi del Natale può essere utile riepilogare la disciplina degli omaggi nei suoi vari aspetti: omaggi ai clienti, in primo luogo, ma anche ai dipendenti, trattamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva, omaggi da parte degli esercenti arti e professioni.

<b>OMAGGI NATALIZI</b>	
<b>DEFINIZIONE DI OMAGGIO</b>	L'omaggio è un dono che un soggetto effettua senza alcuna contropartita. È l' <b>oggetto di una liberalità</b> , ispirata da un <i>animus donandi</i> che lo distingue dalle altre fattispecie, come sconti o premi in natura.
<b>LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	<p>Gli omaggi sono qualificati ai fini fiscali, fatte salve le eccezioni come gli omaggi ai dipendenti, come <b>spese di rappresentanza</b> cioè come spese sostenute con lo scopo di <b>migliorare l'immagine dell'impresa</b>, che presuppongono una forma di <b>erogazione liberale</b> in quanto il destinatario <b>non è tenuto ad alcuna contropartita</b>.</p> <p>Per la deducibilità delle spese di rappresentanza occorre rispettare i requisiti imposti dall'articolo 108 TUIR e dal Dm 19.11.2008. Pertanto, le spese devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ avere <b>finalità promozionali</b> o di <b>pubbliche relazioni</b>;</li><li>◆ essere ispirate a criteri di <b>ragionevolezza</b> in funzione di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa o in coerenza con pratiche commerciali di settore;</li><li>◆ rispettare i limiti di <b>congruità</b> in base ai quali non è possibile dedurre spese di rappresentanza superiori:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ all'1,5 % dei ricavi e proventi fino ad euro 10 milioni</li><li>✓ allo 0,6 % dei ricavi e proventi da euro 10 milioni fino ad euro 50 milioni</li><li>✓ allo 0,4 % dei ricavi e proventi eccedenti euro 50 milioni.</li></ul></li></ul> <p>Non rientrano nella disciplina delle spese di rappresentanza, e non sono quindi soggette ai limiti sopra esposti, le spese per omaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ di <b>valore unitario non superiore ad euro 50</b></li><li>◆ di cui sono <b>beneficiari i dipendenti dell'impresa</b>.</li></ul>



<b>GLI OMAGGI DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE AD EURO 50</b>	<p>Gli omaggi di beni di valore non superiore ad euro 50 sono <b>sempre deducibili dal reddito d'impresa</b>, a prescindere da chi ne sia il destinatario. Le questioni più interessanti che si pongono riguardo la <b>determinazione del valore dell'omaggio</b>, al fine di stabilire se esso sia o meno superiore ad euro 50, sono due.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La prima riguarda il caso in cui l'omaggio sia costituito da un <b>bene prodotto dall'impresa</b> che lo dona. Si deve capire se il valore di 50 euro sia da riscontrare in relazione ai costi sostenuti dall'impresa per produrre il bene o al valore di mercato del bene stesso e quindi al prezzo di vendita per l'impresa. Sebbene quest'ultima interpretazione sembri più convincente dal punto di vista letterale, sia Assonime sia Agenzia delle entrate propendono per la <b>rilevanza del costo di acquisto o di produzione</b> per motivi di semplificazione.</li> <li>2. La seconda questione riguarda la determinazione della soglia nel caso in cui l'omaggio sia composto da un insieme di beni di diversa natura. È il caso del classico <b>cesto natalizio</b>, che nella maggioranza dei casi è formato da beni che individualmente non superano il valore di 50 euro, ma che nel loro complesso possono dar vita ad un omaggio di valore superiore. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che si deve tenere conto del <b>valore dell'omaggio nella sua unitarietà</b>: se, quindi, il valore del cesto, ottenuto sommando i valori dei singoli beni che lo compongono, è superiore ad euro 50, si deve assoggettare l'omaggio alla disciplina delle spese di rappresentanza; se invece il valore complessivo del cesto è inferiore a 50 €, questo si potrà dedurre senza alcuna limitazione.</li> </ol>		
<b>Gli omaggi dei professionisti</b>	<p>Anche gli esercenti arti e professioni possono effettuare degli omaggi ai propri clienti, classificati tra le <b>spese di rappresentanza</b>. Attenzione però, per i professionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>gli omaggi di valore inferiore ad euro 50 non sono sempre e comunque deducibili.</b></li> <li>• non sono applicabili gli scaglioni percentuali di deducibilità previsti per le imprese ma la percentuale unica dell'<b>1 % dei compensi percepiti</b> nel periodo d'imposta (si ribadisce, che al raggiungimento dell'1% concorrono anche gli omaggi di valore inferiore ad euro 50).</li> </ul> <p>Perciò, un professionista che consegue compensi per euro 100.000 potrà dedurre spese di rappresentanza per un massimo di euro 1.000, compresi gli omaggi di valore inferiore ad euro 50.</p>		
<b>TABELLA DI RIEPILOGO PER IMPRESA E PROFESSIONISTI</b>	<b>SOGGETTI</b>	<b>VALORE OMAGGIO</b>	<b>DEDUCIBILITÀ OMAGGI</b>
	<b>IMPRESA</b>	< 50 €	Integrale
		> 50 €	Entro il limite che si ottiene applicando ai ricavi le rispettive percentuali

		RICAVI	DEDUZIONE MASSIMA
		Fino a 10 milioni	1,5%
		Per la parte eccedente i 10 milioni ed inferiore a 50 milioni	0,6%
		Per la parte eccedente i 50 milioni	0,4%
<b>PROFESSIONISTI</b>	Indipendentemente dal valore	Nel limite del 1% dei compensi incassati	

<p><b>LA DISCIPLINA IVA</b></p>	<p>Per individuare il corretto trattamento degli omaggi ai fini Iva il modo più semplice è distinguere se l'omaggio è oggetto dell'attività d'impresa o meno.</p> <p>Partiamo dal secondo caso. Se il bene che si intende donare <b>non rientra nell'oggetto dell'attività</b>, evidentemente deve essere acquistato con lo scopo di farne un omaggio: trattandosi di una spesa di rappresentanza, <b>l'Iva non è detraibile</b>. Tuttavia, se il bene è <b>di valore unitario inferiore ad euro 50</b>, la detrazione dell'Iva è <b>consentita</b>. Inoltre, la cessione a titolo gratuito <b>non è mai soggetta ad imposta</b> nel caso in esame, perché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è <b>esclusa</b> per i beni per i quali <b>non è stata operata la detrazione dell'imposta</b> (quindi per i beni destinati ad omaggio di valore superiore ad euro 50);</li> <li>◆ è <b>esclusa</b> per i beni di <b>valore non superiore ad euro 50</b>, per i quali l'imposta è stata detratta, <b>per espressa previsione di legge</b>.</li> </ul> <p>Nel caso in cui, invece, il bene sia <b>oggetto dell'attività d'impresa</b> l'Iva è stata detratta, poiché l'acquisto o la produzione del bene sono stati fatti prima della destinazione ad omaggio del bene stesso. Si dovrà, allora, applicare la regola generale dell'<b>imponibilità della cessione gratuita</b>. A tal proposito, la base imponibile deve essere determinata in misura pari al <b>prezzo di acquisto</b> o al <b>prezzo di costo</b> dei beni (non in misura pari al valore normale dei beni stessi). Tuttavia, occorre ricordare che <b>la rivalsa non è obbligatoria</b> pertanto l'impresa potrà <b>evitare di chiedere il pagamento dell'Iva al destinatario dell'omaggio</b>, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ emissione di <b>autofattura per omaggi</b> (da annotare sul registro Iva delle vendite); l'autofattura può essere riferita al singolo omaggio oppure essere riepilogativa degli omaggi effettuati nel mese di riferimento;</li> <li>◆ annotazione nell'apposito <b>registro degli omaggi</b> (da compilare con riferimento alle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno).</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>BENE</th> <th>VALORE</th> <th>TRATTAMENTO IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA</b></td> <td>&lt; 50 €</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>si detrae l'Iva</b> sull'acquisto,</li> <li>◆ <b>non si applica l'Iva</b> sulla cessione</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	BENE	VALORE	TRATTAMENTO IVA	<b>NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA</b>	< 50 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>si detrae l'Iva</b> sull'acquisto,</li> <li>◆ <b>non si applica l'Iva</b> sulla cessione</li> </ul>
BENE	VALORE	TRATTAMENTO IVA					
<b>NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA</b>	< 50 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>si detrae l'Iva</b> sull'acquisto,</li> <li>◆ <b>non si applica l'Iva</b> sulla cessione</li> </ul>					

			gratuita per espressa previsione di legge.
		> 50 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non si detrae l'Iva</b> sull'acquisto,</li> <li>◆ <b>non si applica l'Iva</b> sulla cessione gratuita perché l'imposta non è stata detratta al momento dell'acquisto.</li> </ul>
	<b>OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA</b>	< 50 € >	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Si detrae l'Iva</b> sull'acquisto o sulla produzione,</li> <li>◆ <b>si applica l'Iva</b> sulla cessione gratuita.</li> </ul>
<b>OMAGGI AI DIPENDENTI</b>	<p>Gli omaggi ai dipendenti <b>non possono essere considerati spese di rappresentanza ma sono deducibili</b>.</p> <p>Quindi, purché non si rientri nelle previsioni dell'articolo 100 del T.U.I.R. che prevede limiti di deducibilità per spese sostenute in favore dei dipendenti con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, etc..., cc.dd. oneri di utilità sociale, le liberalità in favore dei dipendenti sono senz'altro deducibili dal reddito d'impresa.</p> <p>Esiste tuttavia l'altro lato della medaglia, ovvero l'<b>imponibilità in capo al dipendente</b> dell'arricchimento provocato dalla liberalità del datore di lavoro. Poiché costituiscono il reddito di lavoro dipendente <b>tutte le somme ed i valori in genere che il lavoratore percepisce, anche a titolo di liberalità</b>, non vi è dubbio che gli omaggi concorrano, in linea di principio, alla formazione del reddito del dipendente.</p> <p>Unica eccezione utile è l'esenzione per i beni ceduti ed i servizi prestati gratuitamente in favore dei dipendenti <b>nei limiti di euro 258,23</b> per periodo di imposta. Si badi, però, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ se la soglia viene superata, <b>l'intera somma diventa imponibile</b> in capo al lavoratore, non solo l'eccedenza;</li> <li>◆ si tiene conto, ai fini del superamento della soglia, di <b>tutti i beni ed i servizi offerti a titolo gratuito</b> (purché non rientranti nelle previsioni dell'articolo 100 del T.U.I.R.) <b>durante tutto il periodo d'imposta</b> in favore del singolo dipendente, nonché del suo <b>coniuge</b> e dei suoi <b>familiari</b>.</li> </ul> <p>Pertanto, un cesto natalizio del valore, ad esempio, di 100 euro può senz'altro essere regalato a tutti i dipendenti, e costituisce un costo deducibile per l'impresa senza essere imponibile per il dipendente.</p> <p>Un omaggio, invece, di valore superiore a 258,23 euro resta deducibile per l'impresa, ma deve essere imputato al dipendente come <b>fringe benefit</b> per il suo intero valore.</p>		

<b>VOUCHER O BUONI REGALO</b>	<p>Una fattispecie particolare utilizzata soprattutto per gli omaggi ai dipendenti, è quella del <b>voucher o buono regalo</b>, che consente al destinatario di spendere una certa cifra presso un esercizio commerciale.</p> <p>Non si rilevano particolarità nel trattamento fiscale dal punto di vista delle imposte dirette, mentre qualche parola deve essere spesa per il <b>trattamento Iva</b>. Il caso più difficile è quello dei cc.dd. <b>voucher multiuso</b>, ovvero quelli che consentono una spesa libera da parte del possessore, che può quindi decidere cosa acquistare presso l'esercizio commerciale che ha rilasciato il voucher.</p> <p>Secondo le indicazioni della prassi, la circolazione del buono è equiparata alla <b>circolazione del denaro</b> (sono semplici documenti di legittimazione, non titoli rappresentativi di merce), e pertanto non è assoggettata ad Iva. Non c'è applicazione dell'Iva, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ nel rapporto tra la società che acquista i buoni e la società che li emette;</li><li>◆ nel rapporto tra la società che acquista i buoni ed i dipendenti che ne beneficiano.</li></ul> <p>Diversamente, l'Iva è applicata dall'esercizio commerciale che ha emesso il buono <b>nel momento in cui esso è utilizzato per l'acquisto di beni</b>.</p>
-----------------------------------	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
Distinti saluti

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti


**Loro Sedi**

### **OGGETTO: Regime forfettario 2019: valutazione per soggetti con redditi inferiori a 65.000 €**

La Legge di Bilancio 2019 introduce sostanziali modifiche al Regime Forfettario di determinazione del reddito modificando i requisiti di accesso e le principali cause di esclusione.

Ciò comporta la necessità di effettuare puntuali valutazioni di convenienza fiscale/economica per l'accesso al Regime della Flat Tax.

Sono numerosi gli aspetti da valutare per avere un quadro puntuale e preciso e, diversamente da quanto si potrebbe immaginare, non sempre il passaggio si rivela vantaggioso per il contribuente.

<b>REGIME FORFETTARIO 2019: VALUTAZIONE PER SOGGETTI CON REDDITI INFERIORI A 65.000 €</b>	
<b>PREMESSA</b>	Una delle principali novità che introdurrà la Legge di Bilancio 2019 è rappresentata dall'ampliamento del numero di soggetti che potranno accedere al Regime Forfettario di determinazione del reddito. Pur avendo i requisiti per l'accesso al regime, sarà necessario procedere ad un'analisi dettagliata dei principali punti di forza e di debolezza che la tassazione forfettaria del reddito porta con sé, valutando ogni singolo caso per comprendere quale sia la soluzione migliore per ogni contribuente.
<b>REGIME FORFETTARIO: CARATTERISTICHE, REQUISITI E CAUSE DI ESCLUSIONE</b>	<p>Il nuovo Regime Forfettario è applicabile a tutte le persone fisiche, esercenti attività di impresa, arte o professione, che nel 2018 non abbiano superato il limite massimo di <b>65.000 Euro di ricavi</b>.</p> <p> Rispetto al precedente Regime nel quale, a seconda del settore di appartenenza dell'attività esercitata (individuato attraverso il Codice Ateco), veniva stabilita una diversa soglia di ricavi massimi conseguibili nell'anno precedente, il nuovo Regime unifica a 65.000 Euro il limite, indipendentemente dall'attività esercitata.</p> <p>Il meccanismo impositivo del regime forfettario prevede che per calcolare la base imponibile venga applicato un <b>coefficiente di redditività</b> ai ricavi maturati. Tale coefficiente è distinto a seconda del settore di attività in cui ricade il Codice Ateco di riferimento e serve tendenzialmente a riconoscere un determinato ammontare di costi forfettari, ritenuti standard per quel tipo di attività; <b>i costi vengono quindi attribuiti al contribuente forfettario a prescindere dal loro reale sostenimento</b>. Cerchiamo di riassumere schematicamente, quanto appena detto, con la seguente tabella.</p>

Settore di attività	Nuova soglia Ricavi	Coefficiente di Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	<b>65.000</b>	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio		40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande		40%
Commercio ambulante di altri prodotti		54%
Costruzioni e attività immobiliari		86%
Intermediario del commercio		62%
Attività di servizi di alloggio e di ristorazione		40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi		78%
Altre attività economiche		67%

La base imponibile sui cui calcolare le imposte si ottiene applicando il coefficiente di redditività, corrispondente all'attività esercitata, ai ricavi incassati. Successivamente vengono dedotti i contributi previdenziali versati e al valore risultante viene applicata l'imposta sostitutiva.



L'imposta è definita sostitutiva perché sostituisce in un'unica aliquota Irpef, Irap, addizionali regionali e comunali.

L'aliquota applicabile è pari a 5% per le imprese di nuova costituzione, cc.dd. start-up, mentre è del 15% per coloro i quali abbiano un'attività avviata da più di 5 anni. Si considerano Start-Up le attività poste in essere da chi nel triennio precedente non abbia avuto nessun impiego o da chi stia intraprendendo una nuova attività che non sia la mera prosecuzione della precedente (fatta eccezione per il praticantato obbligatorio).

Il regime forfettario, che sarà introdotto dalla legge di bilancio 201,9 ha tuttavia delle cause di esclusione secondo le quali è prevista:

- ◆ l'impossibilità di accedere per tutti coloro i quali nel biennio precedente abbiano prestato la loro attività lavorativa in qualità di dipendenti (o assimilati) **e che ora vogliano esercitare attività di impresa o professionale principalmente nei confronti dello stesso soggetto che un tempo era il datore di lavoro.**

	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ l'impossibilità di accedervi per tutti i soggetti proprietari di quote di partecipazione in S.r.l.</li></ul> <p>Rispetto al regime forfettario introdotto dalla legge n°190 del 23 dicembre 2014, e su cui il nuovo regime forfettario si modella, sono stati eliminati i limiti che precedentemente non permettevano l'accesso a tutti i <b>soggetti che nell'anno precedente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>avessero utilizzato beni strumentali per un valore complessivo superiore ad Euro 20.000,00</b></li><li>◆ avessero sostenuto spese per <b>costo per il lavoro dipendente</b>, assimilato e dei compensi erogati ai collaboratori, per un valore complessivo pari o superiore ad Euro 5.000</li><li>◆ avessero percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato</li></ul> <p>Infine, altra caratteristica da tenere in considerazione e che attualmente non possiamo tralasciare è data dal fatto che i contribuenti forfettari non avranno l'obbligo di emettere le <b>fatture elettroniche</b>.</p>
<p><b>LA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA FISCALE – ECONOMICA</b></p>	<p>Nel valutare la convenienza del regime forfettario occorre evidenziare <b>che il Regime Forfettario non prevede l'applicazione dell'Iva</b>.</p> <p>Nel caso in cui l'attività di impresa sia di commercio al minuto, stante il mantenimento degli stessi prezzi di vendita, il commerciante incasserà l'intero prezzo, non dovendo più provvedere al versamento dell'Iva. In questo caso, l'importo corrispondente all'Iva applicata nel regime ordinario di determinazione del reddito rientrerà a fare parte dei ricavi.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><b>Esempio</b></p><p>Un parrucchiere in regime ordinario di determinazione del reddito ha sempre applicato il prezzo di 20,00 euro per il taglio.</p><p>Con il passaggio al regime forfettario decide di non diminuire il prezzo applicato al taglio in quanto lo ritiene competitivo.</p><p><b>Regime ordinario</b></p><p>Prezzo 20,00 € (Iva 22% inclusa, pari a 3,60 €)</p><p>Il parrucchiere incassa 20,00 € ma deve versare all'Erario 3,60 €</p><p><b>Regime forfettario</b></p><p>Prezzo 20,00 € (Iva non applicata)</p><p>Il parrucchiere incassa 20,00 € e non ha alcun onere nei confronti dell'Erario.</p></div> <p>Dall'altra parte, l'Iva sulle <b>fatture di acquisto</b> sarà un costo per chi aderisce al Regime forfettario, in quanto si perderà il diritto alla detrazione.</p>

Nella valutazione è quindi opportuno sommare l'Iva sugli acquisti al maggiore carico fiscale in capo al contribuente.

**Esempio**

Professionista decide di passare al regime forfettario di determinazione del reddito

**Regime Ordinario**

Emette fattura per compenso di 1.000 € oltre Iva 22% pari ad € 220,00

Sostiene costi per 500 € più Iva 22% pari ad € 110,00

Il professionista in questo caso, incassa 1.220,00 €, paga al fornitore 610 € e versa Iva per € 110,00 (220,00 – 110,00).

Differenza entrate – uscite = 1.220,00 – 610,00 -110,00 = 500,00 €

**Regime forfettario**

Emette fattura per compenso di 1.000 € (non soggetta a Iva)

Sostiene costi per € 500,00 oltre Iva 22% pari ad € 110,00

Il professionista, in questo caso, incassa 1.000,00 €, paga al fornitore 610,00 €

Differenza entrate – uscite = 1.000 – 610,00 = 390,00 euro

Come da evidenza contabile nel regime forfettario l'Iva sugli acquisti non detratta genera un maggiore carico finanziario in capo al contribuente: 500,00 – 390,00 = 110,00 € (Iva sugli acquisti).

Nel passaggio al Regime forfettario sarà necessario applicare la rettifica delle detrazioni Iva per tutti i beni e servizi non ceduti o non ancora utilizzati esistenti alla data del 31.12.2018. In altre parole, i beni per i quali dovrà essere operata la rettifica Iva sono:

- ◆ i servizi non utilizzati al 31.12.2018,
- ◆ le rimanenze di magazzino
- ◆ i beni strumentali acquistati da non più di 5 anni (per i beni immobili il periodo di riferimento passa da 5 a 10 anni).

Questa valutazione diventa rilevante in presenza di tali condizioni, in quanto, il contribuente, al momento della presentazione della Dichiarazione Iva 2019 per l'anno 2018, si troverà a dover riversare una parte di Iva detratta al tempo dell'acquisto. Tuttavia è opportuno precisare che questa operazione deve essere effettuata solo nel primo periodo d'imposta in cui si accede al Regime forfettario.

**Esempio**

Un'impresa ha acquistato un automezzo nel 2017 del valore di 30.000,00 € oltre Iva



al 22%

Essendo in regime ordinario di determinazione del reddito, l'Iva pari a € 6.600,00 è stata interamente detratta nel periodo di competenza.

Trattandosi di bene strumentale con utilità prolungata per più anni, l'Iva detratta nel 2017, in sede di passaggio al regime forfettario (nel quale l'Iva non è applicata e quindi non può essere detratta) dovrà essere rettificata per il periodo di competenza del nuovo regime.

Automezzo acquistato nel 2017

Valore: € 30.000,00 + Iva al 22%

Iva:  $30.000,00 \times 22\% = 6.600,00 \text{ €}$

Periodo di interesse per la rettifica della detrazione Iva per 5 anni

Valore annuale di competenza dell'Iva:  $6.600,00 / 5 = 1.320,00 \text{ €}$

Anni da rettificare (2019, 2020, 2021)

Il valore complessivo della rettifica è dato dall'Iva annuale di competenza moltiplicata per tre anni:  $1.320,00 \times 3 = 3.960,00 \text{ €}$

A seconda della tipologia di attività svolta, **l'incidenza dei costi** potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella valutazione di convenienza. In particolare, calcolando la percentuale di incidenza dei costi (comprensivi di Iva) sul totale dei ricavi e confrontandola con la percentuale di deduzione forfettaria legata al nuovo regime, sarà immediata la valutazione di quale regime contribuisca ad abbassare maggiormente il reddito imponibile.

#### **Esempio**

Professionista avvocato

#### **Nel regime ordinario di determinazione del reddito:**

Realizza Ricavi per 10.000 € e sostiene costi per 4.000 €

Reddito imponibile = 6.000 €

#### **Nel regime forfettario di determinazione del reddito:**

Realizza Ricavi per 10.000 € e ha coefficiente di redditività pari al 78%

Reddito imponibile =  $10.000 \times 78\% = 7.800 \text{ €}$

La percentuale di imponibilità, in questo caso, fa sì che il reddito tassato sia superiore con il regime forfettario rispetto a quello determinato ordinariamente.

Tuttavia, il confronto tra i redditi imponibili non permette di arrivare ad una conclusione in merito alla convenienza di uno o dell'altro regime. Si deve tenere in considerazione il fatto che nel regime ordinario l'imposta verrebbe calcolata con un'aliquota per scaglioni mentre nel regime forfettario, anche

a fronte di un reddito imponibile superiore, sarebbe fissa del 15%.

**Esempio: Professionista**

Supponiamo per semplicità che i costi sostenuti in regime ordinario siano pari a quelli attribuiti forfettariamente.

**Regime ordinario di determinazione del reddito:**

Reddito da attività professionale: 20.000,00 €

Altri redditi imponibili Irpef: 10.000,00 €

Reddito totale: 30.000,00 €

Supponendo per semplicità che non ci siano deduzioni, l'aliquota Irpef viene calcolata su 30.000,00 euro con il meccanismo per scaglioni di reddito.

Primo scaglione fino a 15.000 il **23%** = 3.450,00 €

Secondo scaglione da 15.001 a 28.000 il **27%** = 3.510,00 €

Terzo scaglione da 28.001 a 55.000 il **38%** => 2.000 x 38% = 760 €

Irpef calcolata su un reddito di 30.000 €: 7.720,00 €

**Regime forfettario di determinazione reddito**

Reddito da attività professionale: 20.000,00 €

Altri redditi imponibili Irpef: 10.000 €

Reddito soggetto ad Irpef, primo scaglione: 10.000 x 23% = 2.300,00 €

Reddito forfettizzato soggetto ad imposta sostitutiva del 15%:

20.000,00 x 15% = 3.000,00€

Irpef calcolata: 2.300,00 €

Imposta sostitutiva calcolata: 3.000,00 €

Totale imposta: 5.300,00 €

Come da evidenza contabile, evitare che il reddito professionale facesse cumulo con gli altri redditi ai fini Irpef, ha prodotto una maggiore convenienza fiscale per il contribuente. Inoltre, bisogna ricordare che sulla base imponibile Irpef vengono applicate anche le addizionali regionali e comunali. Sostanzialmente quindi, seppure nell'esempio non sono state considerate, nel primo caso si sarebbero dovute pagare le addizionali su una base imponibile di 30.000,00 € mentre, nel secondo caso, le stesse sarebbero state calcolate solo su 10.000 €.

Un altro importante aspetto da tenere in considerazione è dato dal fatto che il **Regime forfettario non consente al contribuente di beneficiare delle detrazioni fiscali**. Per questo motivo è opportuno considerare l'importo delle

spese che il soggetto ha sostenuto nei 10 anni precedenti e quelle che intende sostenere nei prossimi anni in quanto, se rilevanti avrebbero un impatto decisivo sull'ammontare dell'imposta dovuta.

Indipendentemente dalle spese sostenute ci pare opportuno ricordare le detrazioni per redditi da lavoro autonomo e le detrazioni per carichi di famiglia che vengono attribuite sulla base del reddito complessivo.

Per entrambi le detrazioni menzionate è necessario determinare il **reddito per detrazioni**.

$$\begin{array}{r} \text{Reddito complessivo (RN1)} \\ - \\ \text{deduzioni per abitazione principale (RN2)} \\ + \\ \text{eventuale deduzione Ace (RS37 col.14)} \\ \hline \text{Reddito per detrazioni} \end{array}$$

Per la **detrazione per il reddito da lavoro autonomo** sono previsti tre scaglioni reddituali ed il meccanismo è costruito in modo tale che al superamento della soglia dei 55.000 euro la detrazione sia pari a zero; tuttavia sotto tale soglia vale la pena analizzare gli altri scaglioni poiché:

- ◆ fino a 4.800 è prevista una detrazione fissa pari a 1.104 euro
  - ◆ per redditi superiori a 4.800 € ma inferiori a 55.000 € la detrazione viene così calcolata:
    - ✓ Quoziente =  $(55.000 - \text{Reddito per detrazioni}) / 50.200$
    - ✓ Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
    - ✓ Detrazione spettante =  $1.104 \times \text{Quoziente}$
- Cerchiamo di chiarire la detrazione con un esempio

#### **Esempio**

Supponiamo che il contribuente sia titolare esclusivamente di un reddito da lavoro autonomo e che il Reddito da considerare per le detrazioni sia pari a 45.000 €

$$\text{Quoziente} = (55.000 - 45.000) / 50.200 = 0.1992$$

$$\text{Detrazione spettante} = 219,96 \text{ €}$$

Per quanto riguarda invece le **detrazioni per carichi di famiglia** il quantum delle detrazioni, per redditi inferiori ai 65.000 euro, è generalmente più interessante di quello per i redditi da lavoro autonomo. A causa della varietà delle situazioni familiari configurabili (coniuge a carico, numero di figli a carico o altro familiare a carico) pare difficile esporre anche una sola situazione familiare che possa essere utile ai fini della valutazione; tuttavia è possibile prendere come valori di riferimento quelli contenuti nel rigo RN6 del proprio modello Redditi PF 2018.

Tra le altre detrazioni che il soggetto potrebbe perdere ci sono:

- ◆ Spese sanitarie e veterinarie
- ◆ Interessi passivi sui mutui
- ◆ Spese di istruzione e asili
- ◆ Spese funebri
- ◆ Spese per attività sportive
- ◆ Erogazioni liberali
- ◆ Assicurazioni
- ◆ Spese per il recupero del patrimonio edilizio
- ◆ Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico
- ◆ Spese per l'arredo di immobili ristrutturati o per le giovani coppie

Ovviamente, tutte le detrazioni ottenibili dal contribuente, dovranno considerarsi perse solo qualora il soggetto abbia solo redditi di lavoro autonomo per i quali abbia deciso di aderire al regime forfettario. In presenza di più categorie reddituali, ad esempio nel caso sussistesse anche un reddito da pensione, le detrazioni (ad eccezione di quella spettante per il lavoro autonomo) potrebbero essere scomputate dall' imposta calcolata ordinariamente su tale reddito e fino a concorrenza della stessa.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
Distinti saluti

# FATTURA ELETTRONICA: L'AGENZIA DELLE ENTRATE PUBBLICA NUOVE FAQ

## INTRODUZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato una serie di Faq sul proprio sito internet in merito all'obbligo di **fatturazione elettronica** che entrerà in vigore dal **1° gennaio 2019**. Molti di questi chiarimenti erano stati forniti negli incontri che l'Amministrazione finanziaria aveva organizzato con il Sole 24 ore e con Fisco Oggi, tuttavia si è sentita la necessità di aiutare i contribuenti in questo momento ricco di incertezze sul tema, attraverso la loro pubblicazione.

Pare opportuno fare un piccolo accenno a quanto probabilmente verrà confermato dalla conversione in legge del collegato fiscale alla legge di Bilancio 2019.

Il D.lgs 119/2018, attualmente all'esame della Camera, è stato infatti integrato rispetto alla sua versione originale e prevede ora **una platea più ampia di soggetti esonerati dall'emissione di fattura elettronica**. Oltre ai contribuenti minimi, forfettari e agli agricoltori esonerati, l'esonero è stato esteso anche:

- **ai soggetti in regime ex Legge n. 398/91** (ASD e SSD) con proventi commerciali non superiori a € 65.000.
- per le **operazioni per le quali è richiesto l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)**.

Per quanto riguarda i soggetti in regime 398/1991 vi è una precisazione da fare in quanto, in caso di superamento del limite di 65.000 €, le fatture elettroniche dovranno essere emesse dai cessionari/ committenti; in caso di contratti di sponsorizzazione e pubblicità, invece, deve sempre essere emessa fattura elettronica, indipendentemente dal superamento o meno della soglia di 65.000 €, ma quest'obbligo ricade sempre sul cessionario.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Dove deve essere indicato**, sulla fatturazione elettronica, **il numero e la data della dichiarazione d'intento ricevuta?**
2. È obbligatorio inviare le **fatture fuori campo Iva?**
3. In presenza di **soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti** come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (articolo 34, comma 7, D.P.R. n. 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l'acquirente-emittente possa comunicarglielo con modalità estranee allo SdI?
4. Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una **partita Iva inesistente o cessata** il SdI scarta questa fattura?
5. Cosa si deve fare nel caso in cui si riceva una **fattura per merce mai acquistata?**
6. Quale sarà la sorte, dal 2019, dei **moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali** acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant'altro)?
7. Come devono essere trattate le **fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico**, ma cartacee oppure via e-mail?
8. Nell'ambito della fattura elettronica è possibile l'uso della **fattura differita?**
9. Ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per "le prestazioni di servizi individuabili attraverso **idonea documentazione**". Si chiede se i documenti quali la c.d. "**fattura proforma**" (o "**avviso di parcella**"), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell'emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell'incasso del corrispettivo.
10. Risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di **portare in detrazione l'IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione** riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?
11. Le fatture emesse dai **minimi, forfettari** nonché in regime di vantaggio, verso operatori IVA residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (**spesometro**)?
12. Con l'introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la **presentazione del modello INTRA?** Per il fornitore italiano che emette la fattura elettronica con indicazione della sigla XXXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento?

13. I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai **cittadini senza partita Iva**. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo Sdl?
14. Nel caso di superamento in corso d'anno di più del 50% del volume di euro 30.000 scatta l'obbligo di assoggettare ad Iva le operazioni anche precedentemente effettuate. Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighi di fatturazione attraverso il Sdl, in particolare nel caso in cui – in via facoltativa – detto contribuente abbia già emesso fattura elettronica (anziché analogica) ma non soggetta a Iva (N2)?
15. Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di **amministratore e condòmini**?
16. L'impresa, anziché utilizzare l'indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l'equivalente "elettronico" dell'indirizzo "fisico" della sede legale) può dotarsi di un **altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica** (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?
17. Nei confronti dei **cessionari e/o committenti "non residenti identificati in Italia"**, occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere? Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del dm 17 giugno 2014, oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.
18. È possibile trasmettere al Sdl la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione iva periodica? ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro Iva acquisti con competenza gennaio, verso l'Iva pagata correttamente il 16 febbraio.
19. È possibile portare in detrazione l'IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo? Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?
20. È obbligatorio dotarsi di **registri sezionali** per la registrazione delle fatture?
21. Per la **conservazione per 15 anni delle fatture** XML da parte dell'Agenzia delle Entrate è necessario sottoscrivere un accordo di durata triennale, rinnovabile. Attualmente il rinnovo non è tacito: l'Agenzia delle Entrate prevede quindi un sistema di "allarme" prima della scadenza? E se il contribuente dimentica il rinnovo, quali sono le conseguenze? È possibile ratificare comunque l'allungamento della gestione di conservazione?

22. Le **autofatture emesse per omaggi** rientrano nella fattispecie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?
23. Le **autofatture (fatte in caso di reverse charge)** vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?
24. Le fatture relative ai **passaggi interni** ai sensi dell'articolo 36 del decreto Iva, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all' emittente mediante SDI?
25. Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, nei **casi in cui il debitore dell'imposta sia il cessionario/committente**, sia indispensabile che questi, ai fini dell'assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l'integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell'imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell'art. 23, D.P.R. n. 633/72.
26. Un **agricoltore** che si avvale del regime di esonero e **che splafona** è soggetto alle sanzioni per omessa fatturazione perché non ha trasmesso le fatture al Sdi?
27. I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30/4/2018 riguardano anche le **operazioni prive di controparte**? Ci si riferisce, ad esempio, al caso **dell'autoconsumo dell'imprenditore individuale**, oppure **all'autofattura per passaggi interni fra contabilità separate**.
28. Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una **fattura cartacea**. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l'imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell'art. 25 sarà sanzionabile?
29. Dal 2019, **se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l'IVA?** Sarà comunque tenuto a pagare l'importo pattuito?



## DOMANDE E RISPOSTE

### **D.1 DOVE DEVE ESSERE INDICATO, SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA, IL NUMERO E LA DATA DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO RICEVUTA?**

**R.1** La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d'intento. Si ritiene che l'informazione possa essere inserita utilizzando uno dei **campi facoltativi** relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo "Causale". Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù "Altri dati" della sezione "Dati della fattura".

### **D.2 È OBBLIGATORIO INVIARE LE FATTURE FUORI CAMPO IVA?**

**R.2** Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è "N2".

**D.3 IN PRESENZA DI SOGGETTI CHE EMETTONO LA FATTURA PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI COME NEL CASO DELLE COOPERATIVE CHE LA EMETTONO PER CONTO DEI PROPRI SOCI (ARTICOLO 34, COMMA 7, D.P.R. N. 633/72), I SOGGETTI EMITTENTI SONO ANCHE DESTINATARI DELLA FATTURA. SI CHIEDE SE IL CEDENTE POSSA RICEVERE LA FATTURA EMESSA PER SUO CONTO NELLA SUA AREA RISERVATA E L'ACQUIRENTE-EMITTENTE POSSA COMUNICARGLILO CON MODALITÀ ESTRANEE ALLO SdI.?**

**R.3** Il SdI consegna la fattura all'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico del

cedente/prestatore, il Sdl consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

**D.4 NEL CASO IN CUI UN FORNITORE INVIA UNA FATTURA VERSO UNA PARTITA IVA INESISTENTE O CESSATA, IL Sdl SCARTA QUESTA FATTURA?**

**R.4** Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il Sdl scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il Sdl non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione. a.

**D.5 COSA SI DEVE FARE NEL CASO IN CUI SI RICEVA UNA FATTURA PER MERCE MAI ACQUISTATA?**

**R.5** L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceve una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.); non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del Sdl.

**D.6 QUALE SARÀ LA SORTE, DAL 2019, DEI MODULI POLIVALENTI DELLE RICEVUTE/FATTURE FISCALI ACQUISTATI PRESSO LE TIPOGRAFIE AUTORIZZATE E ADOTTATI IN MOLTI SETTORI (ALBERGHI, RISTORANTI, ARTIGIANI CHE PRESTANO SERVIZI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO O PRESSO I CLIENTI E QUANT'ALTRO)?**

**R.6** L'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127 del 2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la "fattura-ricevuta", dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via Sdl. I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica sempre ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127/1

**D.7 COME DEVONO ESSERE TRATTATE LE FATTURE DI ACQUISTO DATATE 2018 MA RICEVUTE NEL 2019, NON IN FORMATO ELETTRONICO, MA CARTACEE OPPURE VIA E-MAIL?**

**R.7** L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

**D.8 NELL'AMBITO DELLA FATTURA ELETTRONICA È POSSIBILE L'USO DELLA FATTURA DIFFERITA?**

**R.8** L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d'esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l'operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

- ◆ emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
- ◆ datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- ◆ far concorrere l'IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

**D.9 COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 21, COMMA 4, LETT. A), DEL D.P.R. 633/72, È POSSIBILE EMETTERE FATTURE DIFFERITE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI: UN DOCUMENTO COME LA C.D. "FATTURA PROFORMA", CONTENENTE LA DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE, LA DATA DI EFFETTUAZIONE E GLI IDENTIFICATIVI DELLE PARTI CONTRAENTI, PUÒ CERTAMENTE ESSERE IDONEO A SUPPORTARE IL DIFFERIMENTO DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA.**

**R.9** Come previsto dall'articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. "fattura proforma", contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti

contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell'emissione della fattura elettronica.

**D.10 RISULTA TUTTORA VIGENTE IL DPR 100/1998 CHE PERMETTE DI PORTARE IN DETRAZIONE L'IVA EMERGENTE DALLE FATTURE REGistrate RIFERIBILI AL PERIODO PRECEDENTE (MESE O TRIMESTRE) ENTRO IL TERMINE DELLA LIQUIDAZIONE RIFERIBILE AL DETTO PERIODO. STANTE I TEMPI FISIOLGICI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO, QUINDI, UNA FATTURA DI ACQUISTO DEL MESE GENNAIO, PERVENUTA NEI PRIMI GIORNI DI FEBBRAIO, PUÒ PARTECIPARE ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GENNAIO?**

**R.10** L'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso — ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il Sdl il giorno 1° febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

**D.11 LE FATTURE EMESSE DAI MINIMI, FORFETTARI NONCHÉ IN REGIME DI VANTAGGIO, VERSO OPERATORI IVA RESIDENTI E STABILITI NON SONO PIÙ SOGGETTE AD ALCUNA FORMA DI COMUNICAZIONE (SPESOMETRO)?**

**R.11** L'articolo 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l'art. 21 del d.l. n. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. "nuovo spesometro"). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l'obbligo di comunicazione "spesometro".

**D.12 CON L'INTRODUZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA A PARTIRE DAL PROSSIMO 1° GENNAIO 2019, PER LE CESSIONI IN AMBITO COMUNITARIO RESTA OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO INTRA? PER IL FORNITORE ITALIANO CHE EMETTE LA FATTURA ELETTRONICA CON INDICAZIONE DELLA SIGLA XXXXXXXX, IN QUANTO DESTINATARIO NON RESIDENTE, RESTA COMUNQUE OBBLIGATORIO IL DETTO ADEMPIMENTO?**

**R.12** Le disposizioni relative all'obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:

- ◆ l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
- ◆ l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.

Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019. Si rimanda al Provvedimento del 25 settembre 2017 per maggiori approfondimenti.

**D.13 I PROFESSIONISTI DAL 2019 SARANNO OBBLIGATI AD EMETTERE FATTURE ELETTRONICHE ANCHE AI CITTADINI SENZA PARTITA IVA. IL CLIENTE PUÒ PRETENDERE DI RICEVERE COMUNQUE LA VERSIONE CARTACEA O IN FORMATO PDF? SE FORNISCE LA PEC, GLI SI DEVE INVIARE A QUELL'INDIRIZZO LA FATTURA ELETTRONICA OPPURE È TENUTO A SCARICARLA DALLO SDI?**

**R.13** Come stabilito dall'art. 1 del d.Lgs. N. 127/15, l'operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

**D.14 NEL CASO DI SUPERAMENTO IN CORSO D'ANNO DI PIÙ DEL 50% DEL VOLUME DI EURO 30.000 SCATTA L'OBBLIGO DI ASSOGGETTARE AD IVA LE OPERAZIONI ANCHE PRECEDENTEMENTE EFFETTUATE. COME VA COORDINATA TALE SITUAZIONE CON I NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE ATTRAVERSO IL SDI, IN PARTICOLARE NEL CASO IN CUI – IN VIA FACOLTATIVA – DETTO CONTRIBUENTE ABBIA GIÀ EMESSO FATTURA ELETTRONICA (ANZICHÉ ANALOGICA) MA NON SOGGETTA A IVA (N2)?**

**R.14** nel caso prospettato nel quesito, l'operatore dovrà emettere una **nota di variazione elettronica** che riporti l'ammontare dell'iva non addebitata nella originaria fattura elettronica. Dal punto di vista tecnico, si precisa che, per la nota di variazione si può utilizzare la "fattura semplificata". In particolare, sarà necessario:

- ◆ inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull'importo massimo;
- ◆ valorizzare il dato dell'importo (elemento 2.2.2 della rappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell'imposta (elemento 2.2.3.1 ) entrambi con l'importo della variazione;
- ◆ non valorizzare il dato dell'aliquota (elemento 2.2.3.2 della rappresentazione tabellare). Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, app o stand alone) messe a disposizione dall'agenzia delle entrate, il campo "dati fattura rettificata" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione "dati della fattura"

**D.15 DAL 1° GENNAIO 2019 QUALI SONO GLI OBBLIGHI IN TERMINI DI FATTURA ELETTRONICA A CARICO DI AMMINISTRATORE E CONDÒMINI?**

**R.15** Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura. Gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un "consumatore finale". Pertanto, come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018:

- ◆ nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell'identificativo fiscale CF del cessionario/committente;
- ◆ valorizzeranno il campo "codice destinatario" della fattura elettronica con il codice convenzionale "0000000" e invieranno la fattura elettronica al SdI;
- ◆ consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa

Si coglie l'occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita IVA

**D.16 L'IMPRESA, ANZICHÉ UTILIZZARE L'INDIRIZZO PEC ISCRITTO AL REGISTRO IMPRESE (CHE RAPPRESENTA L'EQUIVALENTE "ELETTRONICO" DELL'INDIRIZZO "FISICO" DELLA SEDE LEGALE) PUÒ DOTARSI DI UN ALTRO INDIRIZZO PEC DA DESTINARE ESCLUSIVAMENTE ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA (PER TUTTE LE FATTURE SIA DA EMETTERE CHE DA RICEVERE)? E SE SÌ HA LO STESSO VALORE FISCALE/LEGALE?**

**R.16** Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più "indirizzi telematici", quindi anche più PEC, anche diverse

da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata - [www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it)). Peraltro, l'operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l'indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna "delega" in tal senso all'Agenzia delle entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all'indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l'operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente "registrato" nel portale "Fatture e Corrispettivi" l'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell'area tematica della home page del sito dell'Agenzia delle entrate.

**D.17 NEI CONFRONTI DEI CESSIONARI E/O COMMITTENTI "NON RESIDENTI IDENTIFICATI IN ITALIA", OCCORRE EMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA OPPURE EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE TRANSFRONTALIERE? SI CHIEDE, INOLTRE, SE I PREDETTI SOGGETTI SIANO TENUTI AD ATTEZZARSI PER POTER RICEVERE LA FATTURA ELETTRONICA (ATTIVAZIONE CODICE DESTINATARIO, APERTURA PEC, ABILITAZIONE FISCONLINE PER ACCEDERE AL CASSETTO FISCALE) E, IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, SE DEBBANO PROCEDERE ALLA CONSERVAZIONE ELETTRONICA AI SENSI DEL DM 17 GIUGNO 2014, OPPURE POSSANO LIMITARSI A RICHIEDERE AL FORNITORE LA COPIA CARTACEA.**

**R.17** Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti "non residenti identificati in Italia" (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la "comunicazione dei dati delle fatture" ai sensi del comma 3bis dell'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15. Qualora l'operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell'operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest'ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito "0000000" nel campo "codice destinatario" della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.

**D.18 È POSSIBILE TRASMETTERE AL SDI LA FATTURA EMESSA ENTRO IL TERMINE DELLA SCADENZA DELLA LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA? AD ESEMPIO, INCASSO IL CORRISPETTIVO IL 20 GENNAIO 2019, TRASMETTO LA FATTURA ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2019, CON DATA DOCUMENTO (DATA EMISSIONE) 20 GENNAIO, REGISTRO LA FATTURA NEL REGISTRO IVA ACQUISTI CON COMPETENZA GENNAIO, VERSO L'IVA PAGATA CORRETTAMENTE IL 16 FEBBRAIO.**

**R.18** Si, l'esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n.127 del 2015.

**D.19 È POSSIBILE PORTARE IN DETRAZIONE L'IVA EMERGENTE DALLE FATTURE REGistrate RIFERIBILI AL PERIODO PRECEDENTE (MESE O TRIMESTRE) ENTRO IL TERMINE DELLA LIQUIDAZIONE RIFERIBILE AL DETTO PERIODO? STANTE I TEMPI FISIOLGICI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO, QUINDI, UNA FATTURA DI ACQUISTO DEL MESE GENNAIO, PERVENUTA NEI PRIMI GIORNI DI FEBBRAIO, PUÒ PARTECIPARE ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GENNAIO?**

**R.19** L'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso — ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che – entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il Sdl il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

**D.20 È OBBLIGATORIO DOTARSI DI REGISTRI SEZIONALI PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE?**

**R.20** In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sia analogiche. Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39.

**D.21 PER LA CONSERVAZIONE PER 15 ANNI DELLE FATTURE XML DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE È NECESSARIO SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO DI DURATA TRIENNALE, RINNOVABILE. ATTUALMENTE IL RINNOVO NON È TACITO: L'AGENZIA DELLE ENTRATE PREVEDE QUINDI UN SISTEMA DI "ALLARME" PRIMA DELLA SCADENZA? E SE IL CONTRIBUENTE DIMENTICA IL RINNOVO, QUALI SONO LE CONSEGUENZE? È POSSIBILE RATIFICARE COMUNQUE L'ALLUNGAMENTO DELLA GESTIONE DI CONSERVAZIONE?**



**R.21** Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall'Agenzia delle entrate – attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel portale “Fatture e Corrispettivi” – tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all'utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio. La durata della Convenzione è di 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza secondo le modalità previste dal portale “Fatture e Corrispettivi”. Nello stesso portale sarà implementato un servizio che metterà in evidenza all'operatore l'approssimarsi della scadenza della Convenzione. Qualora l'operatore rinnovi in ritardo la Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente – mediante upload sempre nel portale “Fatture e Corrispettivi” – le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.

**D.22 LE AUTOFATTURE EMESSE PER OMAGGI RIENTRANO NELLA FATTISPECIE DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL PROSSIMO 1° GENNAIO 2019? SE SÌ, SONO PREVISTI PARTICOLARI DOCUMENTI?**

**R.22** Sì, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d'interscambio.

**D.23 LE AUTOFATTURE (FATTE IN CASO DI REVERSE CHARGE) VANNO INVIALE AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO? SE LE AUTOFATTURE HANNO LA STESSA NUMERAZIONE DELLE FATTURE ATTIVE (CHE INVIO AL SDI) POSSO CONSERVARE LE AUTOFATTURE CARTACEE E LE FATTURE B2B IN MODALITÀ DIGITALE?**

**R.23** Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15. Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per

consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

**D.24 LE FATTURE RELATIVE AI PASSAGGI INTERNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DEL DECRETO IVA, SEGUONO LE REGOLE ORDINARIE E QUINDI VENGONO TRASMESSI ALL' EMITTENTE MEDIANTE SDI?**

**R.24** Sì, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

**D.25 POSTO CHE LE FATTURE ELETTRONICHE NON SONO MODIFICABILI, SI CHIEDE DI SAPERE SE, NEI CASI IN CUI IL DEBITORE DELL'IMPOSTA SIA IL CESSIONARIO/COMMITTENTE, SIA INDISPENSABILE CHE QUESTI, AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DEL TRIBUTO, PROVVEDA A GENERARE UN DOCUMENTO INFORMATICO RIPORTANTE L'INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL FORNITORE, DA ASSOCIARE ALLA FATTURA STESSA, OPPURE POSSA RITENERSI SUFFICIENTE CHE GLI ELEMENTI PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA EMERGANO DIRETTAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DALLA REGISTRAZIONE DELLA FATTURA AI SENSI DELL'ART. 23, D.P.R. N. 633/72.**

**R.25** Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15. Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

**D.26 UN AGRICOLTORE CHE SI AVVALE DEL REGIME DI ESONERO E CHE SPLAFONA È SOGGETTO ALLE SANZIONI PER OMESSA FATTURAZIONE PERCHÉ NON HA TRASMESSO LE FATTURE AL SDI?**

**R.26** L'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, in caso di superamento del limite dei 7.000 euro di volume d'affari annuo, la cessazione del regime speciale dal periodo d'imposta successivo, a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34. In tale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro. In nessun caso, tuttavia, muta in corso d'anno il regime IVA applicabile ai prodotti agricoli, di cui alla Tab. A, parte I, del d.P.R. n. 633 del 1972, che rimangono soggetti alla c.d. aliquota di compensazione, mentre alle cessioni di prodotti diversi si applica l'aliquota IVA propria del bene. Peraltro, atteso che le "autofatture" emesse dai committenti/cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti in parola transitano comunque dal Sistema di Interscambio, si ritiene che nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale.

**D.27 I NUOVI OBBLIGHI 2019 DI FATTURAZIONE ELETTRONICA REGOLAMENTATI DAL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/4/2018 RIGUARDANO ANCHE LE OPERAZIONI PRIVE DI CONTROPARTE? CI SI RIFERISCE, AD ESEMPIO, AL CASO DELL'AUTOCONSUMO DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE, OVVERO ALL'AUTOFATTURA PER PASSAGGI INTERNI FRA CONTABILITÀ SEPARATE.**

**R.27** Le fatture utilizzate per documentare l'autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

**D.28 IL CEDENTE EMETTE IL 21 APRILE, IN LUOGO DELLA FATTURA ELETTRONICA, UNA FATTURA CARTACEA. IL CESSIONARIO PER DISTRAZIONE PUR NON AVENDO LA FATTURA ELETTRONICA, SULLA BASE DELLA FATTURA CARTACEA DETRAE L'IMPOSTA NELLA LIQUIDAZIONE DEL 16 MAGGIO. NEL CASO IN CUI IL CESSIONARIO RICEVA LA FATTURA ELETTRONICA IL 13 MAGGIO E PROVVEDA ENTRO IL 15 MAGGIO A STORNARE LA REGISTRAZIONE PRECEDENTE ED ANNOTARE LA FATTURA ELETTRONICA NEL REGISTRO DELL'ART. 25 SARÀ SANZIONABILE?**

**R.28** Nel caso di specie si ritiene che, avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l'IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via SdI). Quanto sopra vale solo per le operazioni effettuate nel primo semestre 2019.

**D.29 DAL 2019, SE UN FORNITORE NON INVIERÀ LA FATTURA ELETTRONICAMENTE, IL CONTRIBUENTE IVA PERDERÀ LA POSSIBILITÀ DI DETRARRE L'IVA? SARÀ COMUNQUE TENUTO A PAGARE L'IMPORTO PATTUITO?**

**R.29** Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via Sdl e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'IVA relativa. Le disposizioni di cui all'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.

## LO SCADENZARIO DAL 11.12.2018 AL 21.12.2018

---

Lunedì <b>17 dicembre</b>	I <b>contribuenti Iva mensili</b> devono versare l'imposta dovuta per il mese di novembre (mese di ottobre per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità).
Lunedì <b>17 dicembre</b>	I <b>commercianti al minuto e assimilati</b> , e gli operatori della grande distribuzione che adottano la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di <b>novembre</b> per le quali è stato rilasciato scontrino o ricevuta fiscale.
Lunedì <b>17 dicembre</b>	Ultimo giorno utile per effettuare l'annotazione in un unico documento riepilogativo delle <b>fatture di importo inferiore a 300 euro</b> emesse nel mese di <b>novembre</b> indicando i numeri delle fatture, l'imponibile complessivo e l'ammontare dell'Iva distinto per aliquota.
Lunedì <b>17 dicembre</b>	I <b>contribuenti Iva</b> devono provvedere all' <b>emissione</b> e alla <b>registrazione</b> delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di <b>novembre</b> , risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
Lunedì <b>17 dicembre</b>	Le <b>associazioni sportive dilettantistiche</b> , le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario previsto dall'articolo 1 della legge 398/1991 devono annotare, anche con un'unica registrazione, <b>l'ammontare dei corrispettivi</b> e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, riferiti al mese di <b>novembre</b> .

---

---

Lunedì <b>17 dicembre</b>	Ultimo giorno per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il <b>16 novembre</b> dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
Lunedì <b>17 dicembre</b>	I <b>sostituti d'imposta</b> devono versare le <b>ritenute operate</b> nel mese di novembre sui <b>redditi di lavoro dipendente</b> e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.
Lunedì <b>17 dicembre</b>	I <b>sostituti d'imposta</b> devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di novembre, ai dipendenti del settore privato in relazione a <b>incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione</b> .
Lunedì <b>17 dicembre</b>	I sostituti d'imposta devono versare <b>l'acconto dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per TFR</b> maturate nell'anno 2018.
Lunedì <b>17 dicembre</b>	I soggetti che esercitano <b>attività di intrattenimento</b> devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di novembre.
Giovedì <b>20 dicembre</b>	I <b>condomini</b> in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui <b>corrispettivi pagati nel periodo giugno-novembre 2018</b> per prestazioni relative a contratti di appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500 euro al 30 novembre 2018 devono versare tali somme tramite modello F24.

---